



**Agli Enti Affiliati FIGB  
e p.c.  
Ai Comitati/Delegati Regionali FIGB  
Ai Delegati FIGB delle Prov. Aut. Trento e Bolzano  
Al Consiglio Federale e Collegio dei Revisori dei Conti FIGB**


**Circolare n. 55/2023  
Prot. Gen. 002232/19.09.2023**


Milano, 19 settembre 2023

**OGGETTO: RIFORMA DELLO SPORT – APPROFONDIMENTI A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DEL D.LGS. 29  
AGOSTO 2023, N. 120**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2023 del D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, l'Ufficio Affari Normativi di Sport e Salute ha trasmesso gli approfondimenti che di seguito riportiamo per opportuna conoscenza e aggiornamento.

Cogliamo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Gianluca Frola  


Il Presidente  
Francesco Ferlazzo Natoli  


---

**FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE**

✉ Via Giorgio Washington, 33 – 20146 Milano

☎ +39 02 7000333

📠 +39 02 7001398

✉ figb@federbridge.it

🌐 www.federbridge.it

C.F./P.IVA 03543040152



# MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Approfondimento sul Decreto Legislativo correttivo alla riforma dello sport  
a cura di Affari Normativi

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 206 del 4 settembre 2023 - un decreto legislativo “correttivo” alla riforma del sistema sportivo prevista dalla Legge Delega n. 86 del 2019 e introdotta con i d.lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40.

Con riferimento ai decreti legislativi nn. 36 e 39 del 2021, si segnalano le principali disposizioni correttive emerse dall’analisi del testo.

## LE MODIFICHE AL D.LGS. N. 36

### **Il lavoro sportivo.**

Rientra nella nozione di lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (di seguito, Registro), nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.A. o di altro soggetto tesserato. È altresì lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo, a favore dei soggetti sopra indicati, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Restano esclusi dalla nozione di lavoratore sportivo anche coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Il Dipartimento per lo sport tiene un elenco che include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive. Tali mansioni sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno e, in mancanza, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente.

In favore delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche, delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle Associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.A., è prevista la possibilità di avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, ricorrendone i presupposti e secondo la normativa vigente.

Si innalza da diciotto a ventiquattro ore la soglia oraria settimanale (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), relativa alla durata delle prestazioni oggetto del contratto, entro la quale, nell'area del dilettantismo, in presenza dei requisiti previsti, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

#### **Le ulteriori agevolazioni fiscali.**

Si dispone che tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrano fino all'importo annuo di euro 85.000 alla determinazione della base imponibile ai fini IRAP.

Viene introdotto e disciplinato un contributo in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro, che hanno conseguito - nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio - ricavi di qualsiasi natura non superiori complessivamente a euro 100.000. Tale agevolazione è commisurata ai contributi previdenziali a loro carico, versati sui compensi (erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023) dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

#### **L'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.**

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, viene istituito entro il 31 dicembre 2023 l'Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, al fine di favorire la migliore conoscenza e attuazione delle nuove disposizioni e di monitorare l'entrata in vigore della riforma.

#### **Le prestazioni dei dipendenti della P.A.**

Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, le Associazioni benemerite e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici e le proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, nonché il CONI, il CIP e Sport e salute S.p.A. - oltre alle società e associazioni sportive dilettantistiche - possono avvalersi delle prestazioni dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione come volontari, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Inoltre, viene disciplinata l'ipotesi in cui l'attività di tali soggetti rientri nell'ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, che potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di competenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con apposito decreto. In difetto di riscontro, l'autorizzazione si intende accolta.

Tali disposizioni non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.

#### **L'apprendistato e il responsabile della protezione dei minori.**

Viene fissato a 14 anni il limite di età minimo relativo all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Si dispone che la nomina del responsabile della protezione dei minori venga comunicata all'ente affiliante di appartenenza in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione.

#### **I direttori di gara e gli altri soggetti preposti al regolare svolgimento delle competizioni.**

Con riferimento ai direttori di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, si dispone che, per ogni singola presta-

zione sia sufficiente la comunicazione o designazione da parte della propria organizzazione di riferimento, anche paralimpica. A tali soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza - relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto - in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.A.. In relazione ai medesimi soggetti, si disciplinano le comunicazioni al centro per l'impiego e l'iscrizione nel libro unico del lavoro, nonché la comunicazione all'interno del Registro dei soggetti convocati e dei compensi agli stessi riconosciuti. Tale comunicazione è resa disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'INPS e all'INAIL in tempo reale ed è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività.

### **Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.**

Viene integrata la definizione di associazione o società sportiva dilettantistica, intendendosi tale il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Sono apportate alcune modifiche alla disciplina del Registro, tra cui l'inammissibilità della richiesta di iscrizione per le società e associazioni sportive dilettantistiche - e per quanti già iscritti, la cancellazione d'ufficio - in caso di mancata conformità dello statuto ai criteri previsti per la loro costituzione. Inoltre, viene fissato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui le ASD e SSD devono uniformare i propri statuti ai nuovi principi. Si prevede la cancellazione d'ufficio dal Registro anche nell'ipotesi di mancato rispetto, per due esercizi consecutivi, dei criteri relativi ai limiti all'esercizio di attività secondarie e strumentali diverse da quella principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023 sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del d.lgs. n. 36/2021.

Nell'area del dilettantismo, si estende agli OO.SS., anche paralimpici, nonché al CONI, al CIP e a Sport e salute S.p.A., laddove destinatari delle prestazioni sportive, l'obbligo di comunicare al Registro i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alle comunicazioni al centro per l'impiego e va effettuata entro il trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro. Viene eliminato l'esonero dall'obbligo di comunicazione dei compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali, percepiti dai lavoratori sportivi.

Sempre nell'area del dilettantismo, per le collaborazioni coordinate e continuative, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. L'iscrizione del libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento. L'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

### **Le modifiche per il settore paralimpico.**

Il decreto, con una serie di modifiche, integra una pluralità di disposizioni del d.lgs. n. 36/2021, così da consentirne la corretta applicazione anche in ambito paralimpico. Più in generale, si esten-

dono al settore paralimpico alcune norme presenti all'interno del medesimo decreto legislativo, tra cui quelle in materia di deposito degli atti costitutivi, di incompatibilità e di tesseramento.

Attraverso il nuovo articolo 28-bis, dal 1° gennaio 2024, agli atleti paralimpici occupati presso il settore pubblico o privato, purché rientranti nella categoria del più alto livello tecnico - agonistico, secondo la definizione prevista dal CIP, riferito a determinate discipline sportive e specialità, viene garantito dal proprio datore di lavoro il mantenimento dell'occupazione e del relativo trattamento economico e previdenziale, laddove svolgano attività di preparazione ad eventi sportivi o partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali. L'equivalente di tale trattamento è rimborsato ai rispettivi datori di lavoro che ne facciano richiesta, nei limiti di un milione di euro annui a decorrere dal 2024, a valere sulle risorse del CIP.

In relazione ai gruppi sportivi "Fiamme Azzurre", "Fiamme Oro" e "Fiamme Rosse", si prevede che gli atleti paralimpici siano esentati dal sostenere la prova di idoneità relativa alla patologia o condizione invalidante, così come certificata dalle Commissioni Mediche competenti per territorio, che ne determina la categoria paralimpica di appartenenza.

### **I controlli medici.**

Il decreto legislativo interviene prevedendo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport recante disposizioni sui controlli medici dei lavoratori sportivi venga adottato sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana.

Si dispone, inoltre, che - oltre alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate - anche gli Enti di promozione sportiva possano stipulare convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda sanitaria per le attività sportive dei lavoratori sportivi che svolgano prestazioni di carattere non occasionale. Tale norma si applica altresì alle corrispettive Organizzazioni che operano in ambito paralimpico.

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive e la competenza è del medico specialista in medicina dello sport; l'idoneità all'attività non riferita all'esercizio dell'attività sportiva è rilasciata dal medico competente, in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008, il quale utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.

I lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori ai cinquemila euro, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Da ultimo, si dispone che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applichi esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della legge n. 289/2002.

### **I volontari.**

Vengono disciplinate le modalità e i limiti dei rimborsi per le spese sostenute e documentate per i volontari di cui si avvalgono le società e le associazioni sportive, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. nello svolgimento delle proprie attività istituzionali.

### **Le attività istituzionali per ASD e SSD e le loro sedi.**

Si prevede che le associazioni e società sportive dilettantistiche possano svolgere le attività statutarie, purché non di tipo produttivo, presso la propria sede, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei locali utilizzati.

## **Gli animali.**

Si dispone che ogni animale impiegato in attività sportive debba essere dotato di un documento di identificazione intestato a persona fisica o a persona giuridica e di una scheda sanitaria e si interviene sulla disciplina dell'obbligo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Inoltre, si prevede che il trasporto di tali animali effettuato dal relativo proprietario o dal legittimo detentore non sia soggetto alla normativa in materia di autotrasporto e si modificano le disposizioni sull'ammissione dell'animale a una manifestazione, competizione o evento sportivo. Da ultimo, si fissa un termine di 90 giorni per l'adozione dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, che impiegano animali in attività sportive, con i criteri di riferimento per adempiere a quanto previsto e con le sanzioni disciplinari.

In tema di sport equestri, tra l'altro, si demanda ad un successivo decreto la definizione dei contenuti della visita veterinaria di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo. Infine, si introduce un termine di 9 mesi per l'adozione di un decreto che stabilisca i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico da garantire in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati.

## **LE MODIFICHE AL D.LGS. N. 39**

### **Il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.**

In ottica di coordinamento con il d.lgs. n. 36/2021, viene integrata anche in questo provvedimento la definizione di associazione o società sportiva dilettantistica, con il riferimento al settore paralimpico e all'iscrizione nel Registro. Inoltre, sempre in tema di definizioni, si modifica quella del Registro, intendendosi tale il registro istituito presso il Dipartimento dello sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport, tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che effettivamente svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa.

L'accesso al Registro viene consentito anche alle Regioni e Province autonome.

Nel Registro sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, in possesso di specifici requisiti. Il Dipartimento per lo Sport verifica la natura sportiva dell'attività nei casi in cui l'attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, di una Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. L'Autorità di Governo delegata in materia di sport provvede annualmente ad aggiornare l'elenco delle attività sportive, coinvolgendo il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza.

Il decreto interviene, inoltre, sulle modalità di iscrizione al Registro, disponendo che la relativa domanda venga inviata al Dipartimento per lo sport, su richiesta della ASD o SSD, dall'Organismo Sportivo di riferimento, anche paralimpico, al quale spetta il compito di verificare la conformità dello statuto del richiedente ai principi previsti nel proprio statuto.

### **Il Comitato Permanente.**

Il Dipartimento per lo sport istituisce un Comitato Permanente composto da rappresentanti del medesimo Dipartimento, nonché del CONI e del CIP. Questi ultimi hanno il compito di attestare la conformità ai propri principi fondamentali degli statuti delle ASD e SSD affiliate a organismi da loro riconosciuti.

### **Le semplificazioni.**

Alle Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non si applica l'obbligo di trasmissione dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell'apposito modello.

### **L'acquisto della personalità giuridica.**

Si introduce l'obbligo di allegare specifica documentazione all'istanza di riconoscimento della personalità giuridica che può essere presentata con la domanda di iscrizione al Registro.

Inoltre, viene introdotta una disciplina di coordinamento per i casi in cui le associazioni iscritte nel Registro siano contestualmente iscritte nei Registri delle persone giuridiche o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Da ultimo, si interviene sulla procedura per l'acquisto della personalità giuridica da parte dell'associazione. In generale, vengono affidati specifici compiti al notaio ed è riconosciuta una facoltà di intervento da parte degli amministratori, o in mancanza di ciascun associato, nel caso in cui il notaio non ritenga sussistenti le condizioni per la costituzione dell'ente o il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica (non inferiore a euro 10.000).